

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, ALBERTINI, ARNONE, BARDI, BERMANI, CATELLANI, CIPELLINI, FORMICA, MINNOCCI e TORTORA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1969

Inquadramento nei ruoli organici del Corpo forestale dello Stato degli operai giornalieri addetti ai lavori forestali

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, venne istituito il ruolo degli operai permanenti dei servizi del Corpo forestale dello Stato, con la dotazione organica di 1.709 unità.

Senonchè ben 20.000 unità giornaliera di operai continuano ad essere impiegate per i lavori rientranti nei servizi di istituto, cioè nelle esigenze lavorative dell'Amministrazione forestale.

La loro assunzione avviene tramite gli uffici di collocamento e per legge non può avere durata superiore a 60 giorni. In pratica tale personale continua a prestare la propria opera da anni con paghe basse, senza alcuna garanzia per l'avvenire data l'estrema precarietà del rapporto di lavoro, senza alcun diritto alle assicurazioni sociali, nè all'indennità di buona uscita.

Il presente disegno di legge si propone di consentire una sistemazione organica di parte di tale personale e di ottenere contemporaneamente i seguenti risultati:

a) miglioramento funzionale delle attività dell'Amministrazione forestale;

b) soluzione di un problema sociale di estrema rilevanza;

c) trattamento perequato per operai sino ad ora discriminati.

Ci soffermiamo sui singoli punti.

A) *Miglioramento funzionale dell'attività di istituto dell'Amministrazione forestale.*

Le 1.709 unità di personale sistemato in organico con la legge 5 marzo 1961, n. 90, non consentono di corrispondere pienamente alle esigenze dei servizi, in quanto è indispensabile avere elementi specializzati che sovrain-tendano alle lavorazioni in determinati settori, così da poter disporre l'appropriato impiego degli operai addetti, dei materiali e delle attrezzature.

Il numero delle unità necessarie potrebbe indicarsi in almeno 5.000 persone, che svolgano — come già di fatto svolgono — la propria opera a carattere permanente, tenendo conto delle molteplici attività ed in-

combenze dell'Amministrazione forestale, che qui brevemente si riassumono:

1) la sistemazione idraulica forestale di circa 500 bacini montani, interessanti una superficie complessiva di oltre 12 milioni di ettari;

2) la produzione diretta delle piantine di specie forestali occorrenti per i rimboschimenti con appropriati sistemi selettivi, mediante l'esercizio in ogni provincia di uno o più vivai permanenti che oggi ascendono a circa 144. Trattasi della produzione di oltre 50 milioni di piantine (conifere e latifoglie di specie pregiate), diretta anche a soddisfare il fabbisogno per la cessione gratuita delle stesse, ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ad Enti e privati che eseguono in proprio il rimboschimento di terreni soggetti a vincolo idrogeologico;

3) la gestione di un patrimonio forestale di 350.000 ettari in fase di continua espansione e dei beni silvo-pastorali di Comuni ed altri Enti;

4) l'esercizio diretto di opifici, comprendenti, fra l'altro, grandi complessi per la lavorazione del legno e per l'essiccazione di semi forestali;

5) la produzione di piantine per i propri complessi forestali, a mezzo di 64 vivai.

Non è dunque possibile che per tale complesso di funzioni, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, disponga stabilmente delle sole 1.709 unità di personale sistemate in organico con la citata legge del 1961. E non è quindi un caso che fra le 20.000 unità assunte con rapporto a 60 giorni rinnovabili, ben 5.000 siano di fatto permanenti.

È nell'interesse dell'Amministrazione forestale dare una sistemazione organica permanente a quanti, avendo lavorato con essa da più anni, hanno raggiunto un elevato grado di specializzazione nella sfera dell'attività tecnico-forestale.

Difatti per i lavori idraulico-forestali dei bacini montani, per la coltura dei vivai, per l'esercizio di opifici si richiede personale specializzato. E il personale specializzato non può durare in un rapporto di lavoro bime-

strale, anche se rinnovabile, senza alcun avvenire, con paghe da manovale. Di conseguenza, esso resiste fino a quando non decide di cercare sistemazione migliore all'estero o nelle grandi città. E la programmazione e l'esecuzione dei lavori di competenza della Amministrazione forestale trova infiniti ostacoli in questa disorganica dipendenza della mano d'opera, in questa fluttuante massa di unità giornaliera di lavoratori, nell'impossibilità di affidare ad essi responsabilità a carattere permanente.

In considerazione di ciò, si propone con il presente disegno di legge che l'inquadramento possa operarsi limitando la scelta agli operai che rispondano al requisito di aver lavorato, sia pure a carattere saltuario, presso l'Amministrazione forestale dal 1° luglio 1962 e che alla data di entrata in vigore della legge abbiano raggiunto un periodo complessivo di almeno 3 anni di servizio.

B) *Soluzione di un problema sociale.*

Il personale addetto all'Amministrazione forestale opera in genere in zone montane depresse, ove l'agricoltura non concede i minimi vitali di sopravvivenza. Le famiglie crescono in uno stato di estrema indigenza e sistemare 5.000 unità significa assicurare il pane ad altri 10.000 congiunti, il che non può non essere considerato un elevato contributo contro la disoccupazione e contro la miseria.

D'altra parte, tutti sappiamo che interi villaggi dell'Abruzzo e della Calabria sono rimasti completamente deserti, perchè i giovani sono partiti per l'estero con una perdita non indifferente per il Paese. Le assunzioni che qui si propongono possono dunque rappresentare un valido freno all'emigrazione indiscriminata.

C) *Soluzione di un problema di giustizia.*

È assurdo che la legislazione sociale del nostro Stato condanni i rapporti di lavoro saltuari sulla carta ma a carattere continuativo in pratica, e che allo stesso tempo sia proprio lo Stato a perseguire, attraverso

proprie Amministrazioni anche se autonome, tale sistema. Nel caso specifico si tratta proprio di questo. Detti operai prestano la loro opera presso le Amministrazioni forestali da anni, ma il loro rapporto di lavoro sulla carta non può avere durata di lavoro superiore a 60 giorni. E così lo Stato li defrauda della sicurezza del lavoro, della liquidazione, di paghe più eque, dell'assistenza e previdenza sociale, della pensione.

Illustrate le finalità di pubblico interesse, sociale, umano e di giustizia del presente disegno di legge, va aggiunto che il suo accoglimento è facilitato dalla assenza di oneri finanziari aggiuntivi.

Se si tiene conto d' un costo medio annuo di lire 1.500.000 per unità, compresi gli one-

ri previdenziali e di vario genere, l'onere annuo dell'Amministrazione forestale ascenderebbe per 5.000 unità a 7 miliardi e mezzo annui. La relativa copertura esiste in bilancio, perchè non si tratta di nuovo personale da assumere, ma di personale già regolarmente retribuito sotto altro rapporto di lavoro, le cui paghe, pur subendo certamente un certo aumento, trovano comunque capienza nelle dotazioni dei capitoli dal 1701 al 1714 « economia montana e forestale » dello stato di previsione per la spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1970.

Onorevoli Senatori, rimettiamo a voi la iniziativa, certi che ne condividerete le finalità e opererete per una sua sollecita trasformazione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli operai giornalieri assunti con contratto di diritto privato ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, in servizio da data anteriore al 1° luglio 1962 e che all'entrata in vigore della presente legge abbiano comunque prestato tre anni di servizio alle dipendenze degli uffici forestali per lavori rientranti nei servizi di istituto, sono collocati nel ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato ed assegnati alla categoria di appartenenza.

L'inquadramento in organico dovrà avvenire entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente, adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 1° luglio 1968, sono estese a do-

manda le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

La domanda di cui al primo comma del presente articolo deve essere presentata, pena la decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Al personale, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge verranno computati, ai soli fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita, i periodi di servizio prestati alle dipendenze del Corpo forestale.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le necessarie variazioni al ruolo organico degli operai del Corpo forestale dello Stato.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, presuntivamente calcolato in lire 7.500 milioni, si provvederà con le dotazioni dei capitoli dal n. 1701 al n. 1714 — economia montana e forestale — dello stato di previsione per la spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.